

3. Violazione delle forme sostanziali ai sensi della normativa comunitaria

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in un modo che viola le forme sostanziali in quanto, da un lato, la Commissione ha violato le disposizioni della direttiva 2003/87/CE rifiutando, in sostanza, nella decisione impugnata, di modificare la decisione C(2006) 5613 fin., e, dall'altro, la decisione impugnata è motivata in modo inappropriato ed inadeguato e, di conseguenza, i requisiti posti all'art. 253 CE e all'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87 sono stati violati.

4. Errore manifesto di valutazione

Secondo la ricorrente, esaminando il piano nazionale lituano di assegnazione modificato, la Commissione, in primo luogo, ha omesso di prendere in considerazione le circostanze specifiche e obiettive sottolineate dalla Lituania e che hanno condotto al livello di emissioni inquinanti stabilito e, in secondo luogo, ha applicato un metodo inappropriato di calcolo e si è basato su dati non accurati che hanno condotto a fissare un quantitativo massimo non corretto di quote di emissioni inquinanti a favore della Lituania.

(<sup>1</sup>) Decisione della Commissione 13 luglio 2007 sulla modifica del piano nazionale di assegnazione di emissioni di gas a effetto serra notificato dalla Lituania ai sensi dell'art. 3, n. 3, della decisione della Commissione C(2006) 5613 (fin.) sul piano nazionale di assegnazione di emissioni di gas a effetto serra notificato dalla Lituania ai sensi della direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE.

**Ricorso proposto il 26 settembre 2007 — Patrick Holding/  
UAMI — Cassera (Patrick Exclusive)**

(Causa T-370/07)

(2007/C 283/65)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Patrick Holding ApS (Fredensborg, Danimarca) (rappresentante: avv. J. Løje)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Cassera SpA (Milano, Italia)

**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) 26 luglio 2007 nel procedimento R1447/2005-2;

— ingiungere al convenuto di procedere alla registrazione del marchio controverso;

— condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* Patrick Holding ApS

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio comunitario figurativo «PATRICK EXCLUSIVE» per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 2 946 424

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Cassera SpA

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* il marchio comunitario denominativo «G. Patrick» per prodotti della classe 25 e il marchio nazionale e internazionale denominativo «G. Patrick» per prodotti delle classi 24 e 25

*Decisione della divisione di opposizione:* opposizione interamente accolta

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94.

**Ricorso proposto il 24 settembre 2007 — Dimos Kerateas/  
Commissione**

(Causa T-372/07)

(2007/C 283/66)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Dimos Kerateas (Attica, Grecia) (rappresentanti: avv.ti: A. Papaconstantínou, M. Chaintarlis)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

— Il ricorrente chiede che venga annullata la decisione della Commissione 22 dicembre 2004, E(2004) 5611, relativa alla concessione di un contributo da parte del Fondo di Coesione per l'azione «Azione di gestione di rifiuti solidi della 1<sup>a</sup> unità amministrativa dell'Attica nell'Attica sud-orientale e della 2<sup>a</sup> unità amministrativa a Troizinía, 1. Area di interrimento igienico di rifiuti nell'Organismo di trattamento e di gestione dei rifiuti dell'Attica sud-orientale nel sito "Vragoni" di Keratea-Lavreotikí. 2. Stazione di trasbordo di rifiuti della 2<sup>a</sup> unità amministrativa della Regione dell'Attica a Troizinía;